

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 54/34/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Equitalia Pragma Spa di Pescara notificava in data 24/3/2009 al Dott. BE. Gi. cartella di pagamento n. Omissis con la quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 5.669.091,75 relativa ad Iva, Irap, Irpef, addizionali, interessi e spese per l'anno di imposta 2003. L'iscrizione a ruolo derivava a seguito di accertamento n. R1PO13S01674/2008 notificato il 22/12/2008.

Il contribuente proponeva ricorso avanti la CTP di Milano (trattandosi di iscrizione a ruolo disposta dall'Agenzia delle Entrate di Milano 1) e dinanzi alla CTP di Pescara (trattandosi di cartella emessa dalla Equitalia Pragma Spa di Pescara), per i vizi propri della cartella stessa.

Con il ricorso introduttivo proposto avanti la CTP di Milano il contribuente lamentava l'illegittimità e quindi la nullità della cartella impugnata in quanto l'Agenzia delle Entrate di Milano:

- aveva operato un illegittimo ricorso alla normativa sulla emissione dei ruoli straordinari;
- non aveva riportato né i motivi sul "fondato pericolo e né gli estremi di autorizzazione all'emissione del ruolo straordinario e neanche aveva allegato detto atto autorizzativo;
- aveva emesso la cartella in violazione dell'art. 37/bis, comma 6, DPR 600/73;
- aveva disposto l'emissione della cartella per il tramite di una Esattoria (Equitalia Pragma Spa - Pescara) incompetente per territorio.

Si costituiva nel giudizio di primo grado l'Ufficio accertatore sostenendo la legittimità della propria ripresa in ordine a tutte le eccezioni sollevate dalla parte contribuente. La CTP adita, respingeva il ricorso, con la sentenza n. 347/24/09 che veniva impugnata dal contribuente dinanzi la CTR di Milano la quale ultima, con sentenza n. 72/35/10 emessa dalla Sez. 35 1^o/8/6/2010 e depositata il 17/6/2010, respingeva l'appello.

Avverso tale ultima decisione il contribuente propone ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 64 D.Lgs 546/1992 avanti questa CTR, in quanto la stessa sentenza sarebbe errata e quindi impugnata ai sensi dell'art. 395 c.p.c. n. 4, poiché fondata sulla supposizione di fatti la cui verità sarebbe incontrastabilmente esclusa ed altresì anche sulla supposizione di inesistenza di fatti la cui verità sarebbe invece positivamente stabilita.

Con il proposto ricorso per revocazione il contribuente chiedeva pertanto che in riforma della impugnata sentenza, fossero accolte le domande di legittimità e di merito già contenute nel ricorso introduttivo nel giudizio di primo grado e come segue:

- accertare che la cartella è stata emessa per il tramite di una Esattoria incompetente per territorio e conseguentemente dichiarare l'illegittimità e quindi la nullità del ruolo e della conseguente cartella di pagamento impugnata, oltreché la sua infondatezza.

Nel presente giudizio si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano in data 23/11/2010 con proprie controdeduzioni a prot. 119830/2010 dove chiedeva il rigetto del ricorso per revocazione proposto dal contribuente sostenendo:

- in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per revocazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 64 e seguenti del D.Lgs 546/1992 e dell'art. 359, comma 1, n. 4 in quanto non integrante la fattispecie richiamata;

- nel merito l'infondatezza del ricorso per revocazione laddove lamenta l'erroneità della sentenza impugnata.

Il presente ricorso veniva trattato e discusso all'udienza del 21/9/2011 tenutasi in camera di consiglio stante la mancata richiesta di discussione in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso per revocazione proposto dal contribuente deve essere respinto per i motivi che seguono.

Preliminarmente si osserva che la cartella di pagamento n. Omissis emessa dall'Agente della Riscossione per la Provincia di Pescara Equitalia Pragma SPA, notificata il 24/3/2009, per complessivi € 5.417.186,69, di cui € 2.554.083,00 a titolo di Irpef, relative addizionali, Irap ed Iva, € 2.529.334,50 a titolo di sanzioni, € 333.764,00 a titolo di interessi ed € 5,16 quali costi di notifica, risulta esser stata preceduta dall'Avviso di Accertamento n. RIP013S01674/2008, emesso ai sensi degli artt. 40 e 41 bis del DPR n. 600/73, che riconosceva, in capo al contribuente Sig. Be., redditi di partecipazione e relativi crediti di imposta, riqualificandoli come redditi di lavoro autonomo e riprendendo a tassazione le maggiori imposte ai fini Irpef, Add. Reg., Irap ed Iva. Tale rettifica, a sua volta, trae origine da un processo verbale di constatazione, redatto e notificato in data 13/7/2007 dai funzionari della Direzione Centrale Accertamento - Settore Controlli Fiscali - Ufficio Soggetti di Grandi Dimensioni, nei confronti della società DORIDE Spa, appartenente al "gruppo Mythos", le cui operazioni, rientranti in un disegno fraudolento caratterizzato dal commercio di crediti di imposta sui dividendi, venivano realizzate e connotate dalla presenza di frode con manifesta ed esclusiva finalità di evasione fiscale.

Con la cartella di pagamento di cui è causa veniva iscritto nel ruolo straordinario n. 2009/51, reso esecutivo in data 20/1/2009, l'intero ammontare delle somme scaturite dall'avviso di accertamento e ciò ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 11, co. 3 e 15-bis, del DPR n. 602/73, in base ai quali, quando vi è un fondato pericolo per la riscossione delle somme accertate, l'Amministrazione Finanziaria può adottare il ruolo straordinario, ovvero iscrivere interamente le maggiori imposte, le sanzioni e gli interessi derivanti da un avviso di accertamento, benché questo non sia definitivo, derogando la procedura ordinaria di cui all'art. 15 del D.Lgs cit.

L'avviso di accertamento da cui è scaturito il ruolo impugnato risulta esser stato emesso nei confronti del Sig. Be. quando questi risultava ancora fiscalmente domiciliato in Milano via C. Battisti n. 15. Conseguentemente risulta legittima l'emissione del ruolo da parte dell'Ufficio di Milano 1 che, in ossequio alla normativa di riferimento, una volta predisposto e convalidato il ruolo, procedeva a comunicare lo stesso a EQUITALIA ESATRI SPA di Milano, società incaricata della riscossione per conto dell'Amministrazione Finanziaria in questa provincia. Il Concessionario della riscossione constatando l'intervenuta variazione del domicilio fiscale dell'odierno appellante in Pescara, ed essendo ivi competente territorialmente la Equitalia Pragma SpA di Pescara, delegava telematicamente ai sensi dell'art. 46 dpr 602/73 a quest' ultima l'attività di riscossione e l'emissione della relativa cartella di pagamento.

Correttamente i giudici d'appello con la sentenza qui impugnata respingevano l'appello proposto dal contribuente avverso la decisione dei giudici di primo grado i quali ultimi avevano osservato, in ordine al ruolo straordinario che il terzo comma dell'art. 11 del DPR n.602/73 specifica che il i ruoli straordinari sono formati quando vi è fondato pericolo per la riscossione e, il successivo art. 12 - comma 3 - prevede che nel ruolo (ordinario o straordinario) devono essere comunque indicati: il codice fiscale del contribuente, la

specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale atto di accertamento; elementi questi tutti presenti nella cartella in questione di talché nessuna violazione è stata commessa da parte dell'Ufficio con riferimento agli artt. 7 - 11 e 12 della Legge n. 212/2000 e tanto meno nessuna violazione sussiste in ordine all'art.37bis del DPR n. 600/73 in quanto norma che si applica ai ruoli ordinari e non anche per quelli straordinari. Pertanto i giudici d'appello con la decisione n. 72/35/2010 hanno giustamente affermato:

- che nessuna violazione dell'art. 37bis del D.P.R. 600/73 sussisteva in capo all'Ufficio, in quanto l'Avviso di accertamento prodromico alla cartella di pagamento era stato emesso ai sensi degli artt. 40 e 41bis del DPR 600/73 e non dell'art. 37bis, che si riferisce alla formazione dei ruoli ordinari e non straordinari,
- che infondato e privo di rilievo era altresì il motivo di appello relativo alla pretesa illegittimità della cartella per emissione da parte di una Esattoria incompetente in quanto la procedura adottata dall'Ufficio risultava corretta e nessun elemento era stato offerto dal contribuente in fatto ed in diritto a sostegno di detto motivo di gravame;
- che non esiste altro Organo competente all'emissione del ruolo straordinario che non si identifichi nell'Amministrazione Finanziaria e, nel caso di specie, nell'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 1, che aveva delegato, con delega automatica, l'Ufficio Provinciale di riscossione di Pescara, ove risiede il contribuente, ad emettere la cartelle di pagamento impugnata.

Il contribuente motiva il proprio ricorso di revocazione ai sensi del n. 4 dell'art. 395 c.p.c., in quanto il giudice d'appello sarebbe incorso in un errore di fatto risultante dagli atti di causa, e rientrando tra i motivi di revocazione ordinaria (cd "errore di fatto"): secondo l'appellante i giudici d'appello avrebbero dichiarato legittima la cartella di pagamento impugnata ignorando una presunta verità incontrastabile, ovvero che la stessa sarebbe stata emessa da una Esattoria incompetente, in violazione dell'art. 46 del DPR 602/73.

Nello specifico il Sig. Be. con il presente ricorso per revocazione riportando le medesime doglianze espresse sia in primo grado che con l'atto di appello avanti la CTR, sostiene l'illegittimità della cartella di pagamento notificatagli da Equitalia Pragma di Pescara (che risulta esser stata del pari impugnata avanti la Commissione Tributaria di Pescara per vizi propri dell'atto) in quanto sarebbe stata emessa da una Esattoria incompetente per territorio in violazione dell'art. 46 DPR 602/73; ed affinché la cartella di pagamento notificata da Equitalia Pragma Spa di Pescara possa considerarsi legittima la stessa avrebbe dovuto essere emessa "per delega" dal Concessionario per la riscossione della provincia di Milano, ma poiché tale delega risulta inesistente la cartella emessa dalla Esattoria di Pescara deve considerarsi illegittima.

L'odierno Collegio osserva e rileva che le tesi difensive proposte dal contribuente con il presente ricorso per revocazione non sono condivisibili perché infondate; il ricorrente ripropone un'eccezione già sollevata nel giudizio di appello che non può essere considerata motivo di revocazione avendo la CTR con la sentenza impugnata già esaminato tale contestazione ed esaustivamente motivato sul punto valutando la documentazione prodotta in atti ed evidenziando come in nessun modo l'art. 46 DPR cit., sia stato violato.

Infatti i giudici d'appello hanno correttamente argomentato sul punto che "in particolare non esiste altro Organo competente all'emissione del ruolo straordinario che non si identifichi nell'Amministrazione Finanziaria e, nel caso di specie, nell'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Milano 1, che ha delegato, con delega automatica, l'Ufficio Provinciale

di Riscossione di Pescara, ove risiede il contribuente, ad emettere la cartella impugnata e che ... Una volta accertato da questo ufficio che il Be. si era trasferito a Pescara, dall'Ufficio di Milano 1 veniva delegata alla riscossione e alla emissione della cartella la EQUITALIA Pragma spa di Pescara: operato del tutto legittimo ".

Come espressamente statuito dai giudici d'appello, laddove un concessionario della riscossione intenda delegare ad un altro concessionario competente l'attività di riscossione, delega questo in via telematica; non è prevista pertanto alcuna notifica per delega che debba essere contenuta nella cartella di pagamento notificata al contribuente, in quanto, così come sancito dalla norma richiamata (art. 46 DPR cit.), trattasi di delega telematica e meramente interna all'Ente incaricato per la riscossione il quale individua sul territorio il proprio ufficio periferico competente al fine di agire nei confronti del contribuente trasferitosi nelle more del procedimento. L'art. 46 del DPR 602/73 stabilisce chiaramente che: "Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori dal proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega può riguardare anche la notifica della cartella. A seguito della delega il pagamento delle somme iscritte a ruolo è eseguito al delegato".

Diversamente da quanto sostiene il contribuente, l'ordinamento tributario ammette e prevede la possibilità di utilizzare deleghe automatiche, per la via telematica: il procedimento di delega di un concessionario competente per territorio per la riscossione, ad un altro, riguarda una fase interna che non rientra nell'ambito della necessaria notifica o del contenuto della cartella.

Pertanto ad avviso di questo Collegio con la sentenza n. 72/35/2010 di cui in oggetto è stata resa idonea statuizione giudiziale sulla questione oggetto di controversia, che ha conferito certezza giuridica al rapporto.

I giudici di secondo grado con la sentenza impugnata hanno correttamente evidenziato come in nessun modo l'art. 46 preveda l'esistenza di una delega cartacea o di una delega da apporre in calce alla cartella di pagamento o nel suo interno; e gli elementi necessari minimi che l'atto esecutivo deve contenere sono difatti quelli indicati nell'art. 11 del DPR 602/73, tra cui non compare la presunta delega richiamata dalla parte.

Nel caso in esame non risulta pertanto esservi stato da parte dei giudici d'appello alcun errore ostativo né in fatto, né in diritto, e nemmeno risulta esservi stato alcun errore nel criterio di valutazione adottato.

In base alla normativa vigente la revocazione può essere proposta solo in presenza di uno dei motivi contemplati dalla legge e la sentenza è revocabile se emessa sulla base di un errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti di causa; occorre dunque che vi sia un contrasto palese tra la realtà oggettiva e quella posta a fondamento della decisione, ossia un contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso elemento, emergenti l'una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali, ma che nel caso de qua non sussiste.

Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità l'errore idoneo a costituire motivo di revocazione deve consistere:

- in una errata percezione del fatto o in una svista di carattere materiale, per omissione o sbaglio di lettura, tale da avere indotto il giudice a supporre l'esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo indiscutibile e pacifico (errore ostativo percettivo);

- essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa: tra l'erronea percezione del giudice e la sentenza emessa deve esistere un rapporto causale tale per cui, una volta eliminato l'errore, venga meno il presupposto o uno dei presupposti su cui la pronuncia era fondata;
- essere evidente e oggettivo e quindi, tale da non richiedere, per essere valutato, argomentazioni induttive o indagini interpretative: esso deve cioè essere immediatamente rilevabile da un raffronto fra la sentenza e gli atti della controversia;
- non consistere in un vizio di assunzione del fatto né in un errore nella scelta del criterio di valutazione di esso o in una inesatta interpretazione delle risultanze della causa operata dal giudice del merito (che configurerebbe invece un errore di giudizio);
- cadere su un punto non controverso: il giudice di merito non deve essersi pronunciato su di esso.

(cfr. Cass. 25/3/2005 n. 6511; Cass. 3/2/2006 n. 2425; Cass. 2/3/ 2002 n. 3041, Cass. 4/4/2000 n. 4070; Cass. S.U. 23/1/2009 n. 1666; Cass. 18/2/2009 n. 3935; Cass. S.U. 18/12/2001 n. 15979; Cass. S.U. 10/8/2000 n. 561).

Orbene, nel caso in esame, non risulta la presenza di alcuno dei presupposti sopra richiamati in quanto, come sopradetto, il ricorrente sostanzialmente in questa sede ripropone un'eccezione già sollevata nel secondo grado di giudizio che chiaramente motivo di revocazione non è, né può essere, avendo la Commissione Tributaria Regionale già esaminato quella contestazione e valutato opportunamente la documentazione prodotta in atti.

Infine il riferimento del contribuente alla sentenza n. 138 pronunciata dalla CTR dell'Aquila, Sez. staccata di Pescara, che avrebbe implicitamente riconosciuto la competenza di quella Commissione Tributaria nei confronti dell'Esattoria di Pescara non risulta conferente con il presente processo in quanto affinché la sentenza citata possa considerarsi legittimo motivo di revocazione ordinaria, la sentenza è soggetta alle seguenti due condizioni:

- che nel corso del secondo giudizio (di cui si impugna la sentenza per revocazione) non sia stata sollevata la relativa eccezione ed il giudice non si sia pronunciato nel merito su di essa (cfr. Cass. 14/3/1996 n. 2131);
- che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e oggetto, tale che sussista una concordanza tra gli elementi sui quali deve essere espresso il secondo giudizio e gli elementi caratterizzanti della decisione emessa per prima (cfr. Cass. 21/11/2001 n.14714).

Nel caso di specie nessuna delle due condizioni risulta sussistere, in quanto: l'eccezione di incompetenza territoriale era già stata proposta in secondo grado ed i Giudici aditi, esprimendosi nel merito, la rigettavano;

tra il giudizio instaurato presso la Commissione Tributaria di Milano e quello instaurato presso la Commissione Tributaria di Pescara non vi è identità soggettiva essendo l'uno proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, l'altro nei confronti del Concessionario della Riscossione.

Per tutti i motivi suesposti il ricorso per revocazione così come proposto dal contribuente deve essere respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico della parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che determina in 5.000 euro.